



# COMUNE DI LADISPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## AREA III – SETTORE 2

**Igiene Urbana Integrata - Idrico Integrato - Ambiente**

Piazza Giovanni Falcone 1 - 00055 Ladispoli

PEC: [comunediladispoli@certificazioneposta.it](mailto:comunediladispoli@certificazioneposta.it)

mail igiene urbana: [ufficio.gestionerifiuti@comunediladispoli.it](mailto:ufficio.gestionerifiuti@comunediladispoli.it)

mail idrico integrato e ambiente: [ufficio.idricointegrato@comunediladispoli.it](mailto:ufficio.idricointegrato@comunediladispoli.it)

---

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**Servizio di selezione degli imballaggi e separazione frazione estranea del rifiuto urbano EER 15.01.06 “*imballaggi in materiali misti*”, costituito da imballaggi in plastica e metalli (multimateriale leggero).**

**ART. 1 - Oggetto e Valore dell'Appalto**

<b>Descrizione dell'appalto</b>	
Oggetto dell'appalto:	servizio di selezione degli imballaggi e separazione frazione estranea del rifiuto urbano EER 15.01.06 <i>"imballaggi in materiali misti"</i> , costituito da imballaggi in plastica e metalli (multimateriale leggero).
Produttore dei rifiuti:	Comune di Ladispoli
Provenienza dei rifiuti:	raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale in modalità porta a porta (intero comune). Tale servizio è effettuato dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Ladispoli (ditta Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. con sede legale in Avezzano (AQ), via T.A Edison n. 2)
Descrizione delle prestazioni:	<p>Il Comune di Ladispoli ha sottoscritto le Convenzioni 2020-2024 con il COREPLA (flusso D), con il CORIPET, il consorzio RICREA e con CIAL ed è quindi il beneficiario dei relativi corrispettivi.</p> <p>L'Appaltatore, da individuare tra i vari Centri Comprensoriali (CC), deve eseguire sul rifiuto EER 15.01.06 conferito dal Comune di Ladispoli, il servizio di separazione della frazione estranea e la selezione degli imballaggi in plastica e dei metalli per inviarli al COREPLA, al Consorzio RICREA ed al CIAL <u>al fine di garantire al Comune di Ladispoli il riconoscimento dei corrispettivi previsti dalle Convenzioni Locali di cui all'Accordo ANCI-CONAI 2020-2024 e s.m.i.</u></p> <p>Per gli imballaggi in plastica, l'Appaltatore deve inoltre eseguire l'intervento di pressatura al fine di consentire il riconoscimento da parte del COREPLA e del CORIPET dei relativi corrispettivi di cui al paragrafo 6.2 dell'Allegato tecnico Imballaggi in plastica.</p> <p>Il servizio deve essere prestato in conformità all'Accordo quadro ANCI-CONAI 2020-2024 s.m.i., all'Allegato Tecnico imballaggi in plastica e relativa Convenzione Tipo e quindi alla documentazione negli stessi richiamata o allegata, nonché al contratto di appalto col Comune di Ladispoli.</p>
TRASPORTATORE dei rifiuti (dal Comune di Ladispoli all'impianto di trattamento):	ditta Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l. (gestore del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Ladispoli)
Tipologia dell'appalto:	servizi
Numero lotti:	1
CPV:	90513200-8
Stima dei quantitativi da trattare:	1.590,00 ton/anno

Tariffa di conferimento (Iva esclusa):	90,00 €/t
Durata contratto:	2 anni

<b>Stima del Valore dell'Appalto (importi al netto dell'IVA):</b>	
<b>importo stimato per:</b>	
- conferimento dei rifiuti presso impianto CC (2 anni):	286.200,00 €
- cessione all'Appaltatore del 50 % del corrispettivo riconosciuto da COREPLA per pressatura materiale:	37.000,00 €
- cessione all'Appaltatore del 100% del corrispettivo pressatura CORIPET :	13.000,00 €
- cessione del rifiuto cassette di ortofrutta:	900,00 €
- smaltimento della frazione estranea addebitata da COREPLA, CORIPET, RICREA e CIAL (a detrarre):	-62.000,00 €
- modifica del quantitativo di rifiuti: (art. 6 del Capitolato e art. 120 c. 1 lett. A d.lgs. n. 36/2023)	55.000,00 €
- proroga tecnica (6 mesi): (art. 6 del Capitolato art. 120 comma 11 del d.lgs. n.36/2023)	82.525,00 €
<b>Valore stimato dell'appalto:</b>	<b>412.625,00 €</b>

<b>Stima costi della manodopera:</b>	
*di cui costi della manodopera:	102.986,21 €

<b>Contratto Collettivo Applicabile (art. 11 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023)</b>
il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, è: CCNL FISE-ASSOAMBIENTE

- Tipo di finanziamento: l'appalto è finanziato con entrate dell'Ente con destinazione vincolata.
- Valore Stimato dell'appalto: la stima del valore dell'appalto è stata effettuata sulla scorta dei dati storici in esecuzione a quanto disposto dall'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023. Gli importi indicati devono considerarsi indicativi e non vincolanti in quanto soggetti a variazione in relazione:
  - alla quantità del rifiuto EER 15.01.06 che verrà prodotto;
  - alla percentuale di imballaggi in plastica, pet e frazione estranea contenuti nel rifiuto;
  - ai corrispettivi per la pressatura ed ai costi di gestione e smaltimento della frazione estranea determinati dagli accordi ANCI-CONAI-COREPLA, CORIPET, RICREA e CIAL.
 Per quanto sopra specificato, l'appaltatore non può chiedere maggiori compensi, rimborsi spese o indennizzi di qualsiasi genere, rispetto alle somme che verranno effettivamente liquidate a qualsiasi titolo, per l'esecuzione alle prestazioni contrattuali.

- Quantitativo dei rifiuti da trattare: il quantitativo dei rifiuti da trattare è stato stimato sulla scorta dei dati storici e pertanto, essendo previsionale, deve considerarsi indicativo e non vincolante. L'appaltatore deve trattare tutto il quantitativo di rifiuto prodotto dal Comune di Ladispoli per tutta la durata dell'appalto, in qualsiasi periodo dell'anno.
- Frazione Estranea: l'Appaltatore deve eseguire, a propria cura e spese, tutte le operazioni necessarie per la separazione, gestione e smaltimento ecc. della frazione estranea, in conformità alla normativa vigente, relativa alle seguenti fasi:
  - quella separata presso l'impianto (CC);
  - quella addebitata mensilmente dal COREPLA;
  - quella addebitata mensilmente dal CORIPET;
  - quella addebitata mensilmente dal CIAL;
  - quella addebitata da RICREA, qualora la fascia qualitativa attribuita sia inferiore alla fascia uno.

Il Comune provvede mensilmente a compensare i suddetti addebiti con gli importi da corrispondere all'Appaltatore per le prestazioni contrattuali.

A titolo puramente indicativo si riporta la composizione merceologica media del rifiuto EER 15.01.06 risultante dai dati storici in ingresso all'impianto CC:

imballaggi in plastica:	61%
Imballaggi metalli ferrosi	8%
Imballaggi metalli non ferrosi:	2%
frazione estranea:	29%

- Sovvalli e frazioni recuperabili: eventuali frazioni recuperabili (cassette di ortofrutta ecc) e sovvalli, rimangono nella piena e totale disponibilità dell'Appaltatore.
- Sopralluogo: non è previsto l'obbligo di sopralluogo.

### ***ART. 2 – Adempimenti dell'Appaltatore***

L'Appaltatore deve garantire:

1. l'ingresso ed il trattamento di tutto il quantitativo di rifiuto prodotto dal Comune di Ladispoli, per tutta la durata dell'appalto, in qualsiasi periodo dell'anno. Per mancato conseguimento del quantitativo di rifiuto stimato, l'appaltatore non può rivendicare alcun diritto di riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune di Ladispoli, in quanto trattasi di appalto a misura.
2. l'invio agli impianti, con cadenza mensile o secondo le periodicità previste nell'Accordo ANCI-CONAI e relative Convenzioni Locali e Allegati Tecnici, dei quantitativi di imballaggi in plastica e metalli prodotti dal Comune di Ladispoli, risultanti dalle analisi merceologiche effettuate in ingresso presso l'impianto CC, con le modalità previste nell'art. 18.
3. il riconoscimento al Comune di Ladispoli dei corrispettivi COREPLA, CORIPET, RICREA e CIAL, come previsti dalle relative convenzioni, per la quantità degli imballaggi mensilmente prodotti;
4. l'esecuzione di tutte le analisi (merceologiche ecc.) a propria cura e spese, da effettuare a qualsiasi titolo (eccetto le controanalisi di cui all'art. 18, che sono a carico della parte richiedente);

5. l'apertura dell'impianto in tutti i giorni dell'anno eccetto i festivi. Tuttavia, nel caso di giorni festivi consecutivi, esempio 25 e 26 dicembre, l'impianto deve garantire il conferimento in almeno uno dei due giorni consecutivi;
6. comunicare con congruo anticipo al Comune ed al relativo Gestore del servizio di Igiene Urbana, gli orari di apertura dell'impianto per il conferimento dei rifiuti. Deve essere garantita una fascia oraria minima adeguata all'esigenze del servizio del territorio del Comune di Ladispoli al fine del corretto e puntuale espletamento delle operazioni di conferimento;
7. fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne faccia richiesta.
8. la pesatura dei rifiuti nel momento di ingresso nell'impianto, annotandola nel documento previsto dalla normativa vigente (formulario di identificazione rifiuto - FIR). La copia di tale documento timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di conferimento e completa di indicazione relativa al peso registrato a destino, deve essere trasmessa mensilmente al Comune di Ladispoli, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di conferimento, unitamente ad una tabella riepilogativa contenente l'elenco dei FIR e le quantità conferite. La mancata e/o tardiva riconsegna dei FIR completi in ogni parte, può determinare oltre ad eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dall'inosservanza delle norme di legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento del rifiuto conferito;
9. l'utilizzo dell'impianto di trattamento indicato in sede di offerta, fatti salvi motivi di forza maggiore.

### ***ART. 3 - Durata dell'Appalto***

Il contratto ha una durata di 2 (due) anni decorrenti dall'avvio del servizio che, fatti salvi possibili impedimenti, è previsto per il 01/01/2025.

Il contratto non può terminare anticipatamente in caso di raggiungimento e/o contabilizzazione dell'importo oggetto di contratto, fatti salvi i limiti di legge di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

L'Appalto può essere avviato prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 *“Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.”*

Il contratto può essere prorogato (proroga tecnica) in conformità all'art. 6 Non sono previste altre possibilità di proroga.

### ***ART. 4 - Pagamenti***

Sono pagati all'appaltatore le prestazioni contrattuali eseguite. Il compenso da corrispondere mensilmente è determinato da:

- l'importo per il conferimento dei rifiuti EER 15.01.06 calcolato moltiplicando la tariffa di conferimento per il quantitativo di rifiuti conferiti dal Comune;
- il 50% del corrispettivo riconosciuto da COREPLA per la pressatura degli imballaggi di propria competenza di cui all'art. 6.2 dell'allegato Tecnico come risultante dai relativi report mensili. Il Corrispettivo COREPLA per la pressatura non è soggetto a ribasso d'asta.
- il 100% del corrispettivo riconosciuto da CORIPET per la pressatura degli imballaggi di propria competenza di cui all'art. 6.2 dell'allegato Tecnico come risultante dai relativi report mensili. Il Corrispettivo CORIPET per la pressatura non è soggetto a ribasso d'asta.
- dai suddetti compensi sono detratte le spese per la separazione, gestione, smaltimento ecc. della

Frazione Estranea addebitate mensilmente al Comune, da:

- COREPLA;
- CORIPET;
- CIAL
- RICREA, qualora la fascia qualitativa attribuita sia inferiore alla fascia uno.

Il pagamento del corrispettivo del servizio è effettuato in conformità alla normativa vigente. Le spettanze a favore dell'Appaltatore sono corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle *“Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*.

Il pagamento mensile delle fatture avviene secondo quanto stabilito con la seguente procedura:

1) L'Appaltatore trasmette al Comune entro il giorno 10 del mese successivo a quello oggetto di rendicontazione, i formulari identificativi dei rifiuti (FIR) unitamente ad una tabella riepilogativa contenente l'elenco dei FIR e le quantità;

2) Il direttore esecutivo del contratto (DEC) esamina la documentazione ricevuta e, accertata la correttezza, emette certificato di verifica di conformità che, vistato dal RUP, viene trasmesso all'Appaltatore;

3) L'Appaltatore emette la fattura elettronica con le modalità sopra specificate. In carenza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, la fattura è rifiutata;

4) Il Comune procede all'emissione di ordinanza di liquidazione della fattura previa:

- a) acquisizione del DURC, nei modi previsti per legge. In caso di inadempienza contributiva si applica l'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023;
- b) verifica dell'insussistenza di inadempimenti da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”* e del D.M. 18/01/2008, n. 40 *“Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

L'esecuzione dei pagamenti resta subordinata all'invio della fattura mensile del servizio espletato, nonché della comunicazione dell'elenco pesi e dei formulari relativi al mese di riferimento.

La fatturazione delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore è effettuata al Comune di Ladispoli in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55).

Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore è compensato di qualsiasi spesa ed onere inerente allo svolgimento dei servizi previsti dal presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Nel caso di ritardato pagamento oltre i termini stabiliti, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*, l'Appaltatore non può avvalersi di alcun diritto per procedere arbitrariamente all'abbandono o alla riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti. Non è configurabile l'inadempimento né la messa in mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo entro la scadenza fissata da contratto, se le motivazioni del ritardo sono esclusivamente imputabili all'Appaltatore.

Non si dà seguito a richieste di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune, risultino non svolti.

Non è prevista alcuna anticipazione dei corrispettivi.

Si precisa che in base alla vigente normativa “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” della Legge n. 136/10 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli Appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art. 3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (cd “obbligo di tracciabilità”) o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall’accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7, art. 3, della legge n. 136/10 s.m.i.).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all’appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

L’appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/10 e s.m.i., procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

#### ***ART. 5 - Revisione e adeguamento del Corrispettivo***

La tariffa di conferimento, espressa in euro/tonnellata, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto. Tuttavia può essere aggiornata secondo quanto previsto dall’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 a decorrere dal secondo anno di contratto, misurando la variazione intervenuta con l’indice “ISTAT FOI Medio Annuo” (indice medio annuo dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati), nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’Ente, la richiesta è inoltrata dall’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, pena la perdita del diritto, allegando i relativi conteggi e la documentazione ISTAT. Qualora la richiesta di aggiornamento venga accolta, i suoi effetti decorrono dal primo giorno dell’anno contrattuale in corso;
- la richiesta non può essere riferita a frazioni di anno, ma può riguardare uno o più anni consecutivi se esclusi da precedenti aggiornamenti (causa, ad esempio, per il termine indicato al precedente punto).

Il Comune attiva il procedimento di verifica e accertamento e, qualora ricorrano i presupposti, emette l'atto definitivo di approvazione dell'adeguamento entro 60 giorni dalla richiesta. La fatturazione della tariffa aggiornata avviene solo dopo approvazione dei conteggi da parte del Comune.

Gli aggiornamenti della tariffa in diminuzione possono essere richiesti anche dal Comune di Ladispoli con le medesime modalità e prescrizioni. Qualora l'impresa non risponda entro 60 giorni dalla richiesta, si applica il principio del "silenzio assenso".

#### ***ART. 6 - Modifiche del contratto in corso di esecuzione***

Il contratto può essere modificato in conformità alla normativa vigente, nello specifico all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, ed alla documentazione di gara.

I quantitativi di rifiuti riportati nel presente Capitolato devono considerarsi previsionali e non vincolanti calcolati in base ai quantitativi storici prodotti. Il contratto di appalto può pertanto essere modificato ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), al fine di garantire il conferimento di tutti i quantitativi di rifiuti prodotti EER 15.01.06, in aumento o diminuzione, per tutta la durata del contratto.

Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le fasi di aggiudicazione del nuovo appalto, in esecuzione all'art. 120 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore garantisce l'espletamento del servizio, agli stessi patti e condizioni, fino alla data di assunzione da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono fermi tutti i prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In data 31/12/2024 scade l'Accordo ANCI-CONAI-COREPLA 2020-2024. Per il Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, qualora un nuovo accordo ANCI-CONAI determini condizioni tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata può chiederne il ripristino. La richiesta è avanzata entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del nuovo Accordo. Decorso inutilmente tale termine e quindi senza che siano state avanzate richieste da una delle Parti, l'appalto continua ai patti e condizioni già stabiliti. Nel caso di richiesta di riequilibrio contrattuale, il procedimento si deve concludere entro sessanta giorni con provvedimento scritto del Comune. Le nuove condizioni decorrono dalla data della richiesta. Qualora la concertazione finalizzata al riequilibrio contrattuale non giunga ad un accordo, sia il Comune che l'Appaltatore, anche unilateralmente, possono decidere di procedere alla risoluzione contrattuale senza che l'altro possa nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite previste nel contratto. La comunicazione di risoluzione è inviata alla controparte a mezzo di PEC. Il contratto è risolto e quindi cessa i propri effetti solo dopo che sia stata individuato dal Comune un nuovo Appaltatore e comunque entro un termine massimo di centottanta giorni dalla comunicazione di risoluzione. In tale periodo l'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni ai patti e condizioni già stabiliti.

Eventuali aggiornamenti dei corrispettivi di pressatura o delle spese per la gestione, smaltimento ecc della frazione estranea, da parte del COREPLA, CORIPET, RICREA e CIAL, determinano un "automatico" aggiornamento dei corrispettivi e spese da applicare all'appaltatore, senza che sia effettuati alcun tipo di procedura e/o richiesta.

È consentita la sostituzione dell'impianto di trattamento per cause di forza maggiore, come disciplinato al successivo art. 8.

#### ***ART. 7 - Subappalto***

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto



è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione del Comune a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023; ;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

#### ***ART. 8 - Sospensione totale o parziale delle prestazioni contrattuali. Cause di forza maggiore***

Devono intendersi circostanze non imputabili all'Appaltatore e quindi cause di forza maggiore che determinano in tutto o in parte l'impossibilità del conferimento dei rifiuti e di funzionamento dell'Impianto anche quelle che a titolo esemplificativo di seguito si elencano:

- Scioperi. Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.
- Guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- Blocchi o embarghi;
- Fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio;
- Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

Al verificarsi dell'ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore inoltra tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, al Comune, che di conseguenza procede all'immediata sospensione dei conferimenti fino al ripristino, ove possibile, delle condizioni per il conferimento. L'Appaltatore comunica con le medesime modalità l'avvenuto ripristino.

Qualora sia necessario modificare l'impianto di conferimento per cause di forza maggiore, la sostituzione deve essere autorizzata dal Comune di Ladispoli e non deve comportare oneri aggiuntivi per quest'ultimo. L'Appaltatore, entro 24 ore (un giorno) dal fermo impianto per cause di forza maggiore, deve comunicare al Comune:

- l'impianto o gli impianti alternativi che verranno utilizzati;
- l'autorizzazione/i dell'impianto/i all'esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti;
- la convenzione/i stipulata tra l'Appaltatore ed il Gestore dell'impianto di trattamento dalla quale risulti la possibilità di avvalersi di tale impianto;
- la propria Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - categoria 8 (intermediazione dei rifiuti);
- l'omologazione della pesa/e e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque, ogni qualvolta il Comune di Ladispoli ne faccia richiesta.

Qualora l'Appaltatore:

- non comunichi l'impianto sostitutivo nei termini sopra specificati, il Comune si riserva la facoltà di poter conferire il rifiuto presso altro impianto di trattamento ed a procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla risoluzione contrattuale senza che nulla sia dovuto all'Appaltatore, fatte salve le prestazioni contrattuali effettuate.
- comunichi l'impianto sostitutivo nei termini sopra specificati, le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune a qualsiasi titolo (ad esempio per il trasporto del rifiuto) sono rimborsate dall'Appaltatore. Il rimborso è effettuato tramite decurtazione dell'importo dalla prima fattura di pagamento o previa escussione della polizza fideiussoria costituita a garanzia delle prestazioni contrattuali. Null'altro è rispettivamente dovuto, tra le Parti, a qualsiasi titolo durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo.

Qualora la sospensione delle attività dell'impianto individuato dall'Appaltatore in sede di offerta sia maggiore di 90 (novanta) giorni, anche non consecutivi, il Comune di Ladispoli si riserva la facoltà di poter procedere in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto. La risoluzione è disposta tramite comunicazione scritta da inviare a mezzo pec con preavviso di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Il Comune provvede a liquidare all'Appaltatore esclusivamente le prestazioni effettuate previste nel contratto. Null'altro è rispettivamente dovuto tra le parti.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto presso il Comune di Ladispoli, indipendentemente dalle cause, non possono costituire presupposto per l'Appaltatore per richiedere maggiori compensi, rimborsi spese o indennizzi di qualsiasi genere.

#### ***ART. 9 – Risoluzione del contratto***

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata o comunicazione inviata attraverso PEC, nei seguenti casi:

- fallimento dell'appaltatore;
- subappalto anche parziale se non previsto o autorizzato;
- interruzione del servizio, salvo che l'Appaltatore dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
- scadenza e mancato rinnovo dell'autorizzazione al trattamento/smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- perdita requisiti per l'accesso alle pubbliche gare (art. 96 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023);
- compromissione dell'affidabilità morale e professionale dell'appaltatore da fatti penalmente rilevanti, integranti una fattispecie di grave illecito professionale;
- raggiungimento dei limiti previsti all'art. 50 comma 1 lett. b) - e) del d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento diretto e procedure negoziate;
- in esecuzione a quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023;
- mancata accettazione dei rifiuti conferiti per due volte anche non consecutive, non determinata da cause di forza maggiore;
- esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto dal contratto;
- in tutti i casi previsti dalla legge;

- per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali con particolare riferimento a quelli elencati nell'art. 2 del capitolato "*Adempimenti dell'Appaltatore*". Si specifica che qualora l'Appaltatore – Centro Comprensoriale (CC) invii degli imballaggi al COREPLA, CORIPET, RICREA e CIAL in condizioni tali da pregiudicare il riconoscimento al Comune di Ladispoli dei corrispettivi previsti dalle relative Convenzioni, anche per una sola volta, il Comune si riserva il diritto esclusivo di poter procedere alla risoluzione contrattuale, all'applicazione delle penali nonché al recupero delle somme perse.

In tutti i casi sopra elencati che determinino la risoluzione del contratto, all'Appaltatore è saldato il corrispettivo dei servizi previsti nel contratto ed effettivamente prestati (art. 122 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023). In ogni caso il Comune si riserva il diritto di procedere al recupero di eventuali somme a titolo di risarcimento danni "subiti e subendi".

### ***ART. 10 - Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore***

Il servizio costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. e pertanto dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui al DPCM 27 gennaio 1994 nonché di ogni altra norma applicabile e, come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore.

L'Appaltatore si obbliga in particolare:

- ad erogare i servizi in maniera continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di sospensione/interruzione del servizio per cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve adottare tempestivamente tutte le misure volte ad arrecare al committente il minor disagio possibile nonché a fornire un esauriente informazione sui motivi del malfunzionamento o dell'interruzione e sui tempi di ripresa regolare del servizio;
- informare immediatamente il Comune di eventuali revoche o limitazioni delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. La revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio è causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune di Ladispoli ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione;
- all'esecuzione di tutti gli adempimenti normativi derivanti dall'affidamento del presente appalto;
- mantenere, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti necessari per l'esecuzione del servizio anche se derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;
- al rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, di trasporto e gestione dei rifiuti, di igiene e sicurezza sul lavoro, di previdenza, assistenza etc., sia per la propria attività, che dei terzi eventualmente incaricati a qualsiasi titolo, della cui idoneità autorizzativa, tecnica e professionale e del cui operato, risponde in via integrale ed esclusiva sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale;
- a farsi esclusivo e totale carico degli infortuni o dei danni a persone e cose arrecati al Comune di Ladispoli e suoi incaricati/delegati, nonché ai terzi, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- farsi esclusivo e totale carico dell'operato dei suoi dipendenti;
- al mantenimento gli standard di qualità, del buon andamento del servizio, del materiale avuto in consegna da parte del Comune e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sul Comune in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto;
- in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/6/1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici

essenziali;

- dell'onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

L'Appaltatore deve fornire al Comune ogni informazione che quest'ultimo ritenga utile, di carattere amministrativo e economico-finanziario sui diversi servizi espletati, comprese quelle per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dalla legge.

### ***ART. 11 - Verifiche e Controlli***

Il Comune di Ladispoli, per mezzo Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), provvede alla vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei servizi appaltati col presente contratto.

Il DEC effettua le dovute verifiche sull'esatta osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio, ed effettua, se lo ritiene utile, delle verifiche presso l'impianto di trattamento dei rifiuti.

I controlli non soggetti a preavviso permettono di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

I controlli avverranno in contraddittorio con il personale dell'Appaltatore e le eventuali contestazioni sono effettuate nella forma scritta. Per la funzionalità dei controlli l'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, a fornire tutta la collaborazione necessaria.

### ***ART. 12 - Penali***

È prevista l'applicazione di penali per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimenti contrattuali, qualora non siano determinati da cause di forza maggiore. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

A titolo non esaustivo saranno applicate penali nei seguenti casi:

<b>DESCRIZIONE INADEMPIENZA</b>	<b>IMPORTO SANZIONE</b>
Mancata esecuzione del servizio	1 (uno) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale.
Mancata accettazione del conferimento entro il giorno comunicato;	1 (uno) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
Mancata consegna della documentazione/rapporti richiesti dal Comune (Rapporti, formulari, contabilità, autorizzazioni impianti, ecc.)	0,5 (zero/cinque) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto, errori, o inadempienze delle disposizioni del Contratto/Capitolato.	0,5 (zero/cinque) per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
Mancato riconoscimento al Comune dei corrispettivi previsti nelle convenzioni con COREPLA, CORIPET, RICREA e CIAL per cause imputabili all'Appaltatore ( es. frazione estranea alta, ecc.)	1 (uno) per mille del valore contrattuale, per ogni evento

La penale è irrogata mediante comunicazione scritta all'Appaltatore a mezzo PEC (posta elettronica certificata). L'Appaltatore ha un termine di 15 giorni per presentare le proprie eventuali

controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune considera valida la penale applicata. Il relativo importo è dedotto dai compensi spettanti all'Appaltatore. Ove questi non siano sufficienti, si procede all'incameramento, parziale o integrale, del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi contrattuali; l'appaltatore reintegra tempestivamente la garanzia dovuta.

### ***ART. 13 – Esecuzione d'Ufficio***

Verificandosi mancanze o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, qualora il Comune lo ritenga necessario, in aggiunta all'applicazione delle penali, può eseguire d'ufficio le prestazioni contrattuali mancanti addebitando all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute. Le maggiori spese sostenute dal Comune, sono trattenute dal primo compenso da riconoscere all'Appaltatore. Gli inadempimenti sono comunicati all'Appaltatore a mezzo PEC. Sono fatti salvi ulteriori effetti sul contratto.

È fatto salvo, in tutti i casi, il risarcimento del danno subito e/o subendo al Comune per inadempienza dell'Appaltatore alle obbligazioni assunte col presente appalto.

### ***ART. 14 – Garanzie***

L'Impianto di trattamento deve essere dotato di copertura assicurativa per responsabilità civile, anche verso terzi ed ogni altra salvaguardia dei beni oggetto del presente appalto (RCT – RCO), con validità non inferiore alla durata del contratto.

Per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, per la garanzia provvisoria. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice dei contratti pubblici, sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### ***ART. 15 - Disposizioni a tutela del lavoro***

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti, a qualunque titolo assunti, ed a comunicare il CCNL applicato entro 10 giorni dalla

richiesta, in qualsiasi momento dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile unico del progetto invita per iscritto all'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Appaltatore è inoltre tenuto:

- a disporre di personale destinato al servizio che deve essere, per numero e qualità, adeguato e formato alle esigenze e importanza delle prestazioni da eseguire;
- in ottemperanza a quanto prescritto nel D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*": tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e correttamente utilizzati, con i tesserini esposti in modo visibile.
- a fornire un'adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso il proprio impianto nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, nonché alla collaborazione nella predisposizione del DUVRI con il datore di lavoro del personale esterno, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.
- a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile per ridurre al minimo, i rischi da interferenze nei luoghi di lavoro (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti);
- al rispetto delle norme di sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- a mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio;

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provveda in merito.

#### ***ART. 16 - Tutela dei dati personali***

Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e

s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), dal Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.05.2018, e dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

I dati forniti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione, in esecuzione alla normativa antimafia, per tutte le fasi dell'appalto in adempimento di precisi obblighi di legge, nonché per:

- adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara;
- adempimenti degli obblighi derivanti dalla Legge, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine dell'autorità;
- gestione della corrispondenza e delle comunicazioni;
- esercizio dei diritti del titolare;
- trattamento di eventuali categorie particolari dei dati presenti nella documentazione presentata per l'adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2016 recante "*Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici*" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla procedura di affidamento. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione alla gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità per cui la gara stessa viene espletata.

#### ***ART. 17 - Protocollo di legalità***

L'Appaltatore comunica tempestivamente al Comune ed alla Prefettura, i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti dell'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

### ***Art. 18 – Criteri di campionamento ed analisi dei rifiuti***

Al fine di determinare la composizione merceologica dei rifiuti EER 15.01.06 prodotti dal Comune di Ladispoli e quindi le quantità degli imballaggi in plastica e metalli da avviare al COREPLA, CORIPET, RICREA e CIAL, di seguito vengono definite le modalità di campionamento e analisi da effettuare in ingresso all'impianto CC.

L'Appaltatore deve inviare con frequenza minima mensile ai Consorzi le quantità di imballaggi proporzionale alla composizione merceologica. Lo smaltimento dell'eventuale frazione estranea rilevata in ingresso ai Consorzi rimane a carico economico dell'Appaltatore, come precisato agli artt. 1 e 8.

*Esempio:*

*Quantità di rifiuto EER 15.01.06 conferito nel mese = 130 tonnellate*

*Imballaggi in plastica da composizione merceologica = 65%*

*Quantità di imballaggi in plastica da inviare a COREPLA = 130 x 65% = 84,5 tonnellate*

*Quantità di materiale da inviare a COREPLA = 84,5 tonnellate + Frazione Estranea*

Fase preliminare al campionamento del rifiuto: l'Appaltatore individua in modalità assolutamente casuale il mezzo di trasporto oggetto di campionamento. Il mezzo prescelto viene fermato e parcheggiato all'interno dell'impianto CC. Al fermo del mezzo è inviata la comunicazione di convocazione al Comune di Ladispoli - Ufficio Igiene Urbana, con tutte le seguenti modalità:

- WhatsApp (per la definizione delle modalità operative le parti procedono con successivo accordo);
- Email: [ufficio.gestionerifiuti@comunediladispoli.it](mailto:ufficio.gestionerifiuti@comunediladispoli.it)
- PEC: [comunediladispoli@certificazioneposta.it](mailto:comunediladispoli@certificazioneposta.it)

Il Comune ha il seguente tempo massimo per recarsi all'impianto:

- 1,5 ore, per impianto con distanza dal Comune di Ladispoli fino a 100 km;
- 2 ore per impianto con distanza dal Comune di Ladispoli compresa tra 101 e 150 km;
- 2,5 ore per impianto con distanza dal Comune di Ladispoli compresa tra 151 e 200 km;
- 3 ore per impianto con distanza dal Comune di Ladispoli compresa tra 201 e 250 km;
- 3,5 ore per impianto con distanza dal Comune di Ladispoli maggiore di 251 km;
- 4 ore per impianto con distanza dal Comune di Ladispoli maggiore di 300 km.

il suddetto tempo decorre dalla comunicazione effettuata dall'appaltatore tramite WhatsApp:

- se effettuata successivamente alle ore 08:00 del giorno in cui è effettuato il campionamento;
- dalle ore 08.00, se eseguita prima delle ore 08:00 del giorno in cui è effettuato il campionamento.

Il Comune, rispondendo alla comunicazione ricevuta tramite WhatsApp, informa l'appaltatore se intende presenziare al campionamento del rifiuto. Qualora il Comune non si rechi all'impianto entro l'orario previsto o non intenda presenziare, il campionamento del carico è effettuato in contraddittorio con l'autista del mezzo prescelto.

Preparazione del Campione di rifiuto: Il campione è prelevato tramite pala gommata ed è scaricato in modalità casuale in idonea area sgombra da qualsiasi materiale. Il campione è inserito in contenitori idonei, chiusi e sui quali sono apposti dei sigilli con numerazione univoca. In mancanza dei sigilli a numerazione univoca si possono utilizzare nastro adesivo in carta, scotch per pacchi, nastro ad alta visibilità etc, debitamente firmati in modo indelebile dai soggetti presenti al prelievo. Sono comunque adottate tutte le cautele idonee alla conservazione ed identificazione del campione. Sul contenitore sono apposte, in apposita busta trasparente, la copia del documento di trasporto e del relativo report di prelievo che, salvo i casi in cui siano state adottate misure alternative sopra descritte, riporta i numeri seriali dei sigilli di sicurezza applicati ai contenitori. Ultimata la procedura di campionamento, alla presenza dell'autista del mezzo prescelto, l'Appaltatore esegue almeno quattro foto (nitide ed in prossimità dei rifiuti, da rendere senza alcun dubbio identificabile il campione), una per ciascun lato del campione e provvede ad inviarle immediatamente tramite WhatsApp, al Comune di Ladispoli.



Il processo di campionamento deve assicurare che il quantitativo prelevato per l'esecuzione dell'analisi sia uguale o superiore a 300 kg. In caso diverso il Comune può procedere, a suo insindacabile giudizio, ad inficiare la procedura di campionamento con semplice comunicazione. In tal caso la procedura di campionamento è da ripetersi secondo le modalità previste.

Esecuzione delle analisi merceologiche: le analisi sul campione di rifiuto sono eseguite nel giorno in cui è effettuato il campionamento o entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dallo stesso, dandone preavviso al Comune di almeno 48 ore. La comunicazione di preavviso al Comune è effettuata con le stesse modalità sopra descritte per il campionamento. L'Appaltatore posiziona il campione su idonea area sgombra da qualsiasi materiale. Con mezzi appropriati effettua la miscelazione dei rifiuti e successivamente li distribuisce in modo uniforme fino a formare uno strato di altezza omogenea. Procede poi alla suddivisione del campione in tre o più parti equivalenti. Il quantitativo di rifiuto da analizzare deve avere un peso pari a 130 Kg con una tolleranza di 6,5 kg. Qualora non sia raggiunto il peso minimo da analizzare, l'Appaltatore effettua nuove partizioni del campione non scelto e appositamente accantonato. Il Comune ha facoltà di scegliere di volta in volta la parte da analizzare, che deve essere necessariamente analizzata per intero fino al raggiungimento del peso previsto per l'esecuzione delle analisi.

Tempistiche delle analisi: nel primo trimestre di avvio del servizio, le analisi sono eseguite mensilmente. Le quantità di frazioni merceologiche da avviare nel primo trimestre ai Consorzi sono determinate dalla media aritmetica delle tre analisi effettuate. Successivamente le analisi sono eseguite con cadenza trimestrale e le quantità di frazioni merceologiche da avviare ai Consorzi, nel trimestre di riferimento, sono determinate dalla media aritmetica delle ultime quattro analisi effettuate.

Pagamento ed esecutori delle analisi merceologiche: tutte le analisi sono effettuate a cura e spese dell'Appaltatore ed eseguite da professionisti o società qualificate utilizzati da COREPLA per tali finalità. Il Comune individua dall'elenco, a sua insindacabile discrezione, l'esecutore delle analisi.

Controanalisi: per ogni analisi eseguita le parti possono richiedere una controanalisi. Le controanalisi sono richieste entro cinque giorni lavorativi dalla data di esecuzione delle analisi e sono effettuate entro un tempo massimo di 30 giorni dalla richiesta e comunque entro il trimestre di riferimento. Nel caso di richiesta della controanalisi, i valori di riferimento utili al calcolo delle quantità di frazioni merceologiche da avviare ai Consorzi sono determinati dalla media aritmetica tra analisi e controanalisi.

Le controanalisi sono eseguite con le stesse modalità delle analisi, come sopra descritte, anche per quanto riguarda la preparazione del campione.

Le controanalisi sono effettuate a spese della parte richiedente. Nel caso in cui la richiesta delle controanalisi sia effettuata dal Comune, l'Appaltatore liquida le spese delle analisi all'esecutore e, previo invio della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, addebita al Comune i costi sostenuti inserendo gli stessi nella contabilità mensile per il pagamento delle prestazioni contrattuali.

Mancata esecuzione delle analisi: qualora l'Appaltatore non provveda a far eseguire le analisi sul rifiuto con le modalità e tempistiche previste nel presente articolo, nel periodo in cui le stesse sono previste e non eseguite, sono attribuiti i valori più favorevoli per il Comune di Ladispoli e quindi con minor percentuale di frazione estranea, scelti tra le ultime tre analisi effettuate ed i seguenti valori:

- Imballaggi COREPLA complessivi: 70%
- Metalli ferrosi: 8%
- Metalli non ferrosi: 2%
- Frazione Estranea: 20%
- Altre frazioni, sottovaglio ecc: 0%

Trasmissione report analisi: i risultati di tutte le analisi e controanalisi eseguite, trascritti su idoneo modulo, sono inviate al Comune di Ladispoli – Ufficio Igiene Urbana, entro tre giorni lavorativi dalla loro esecuzione, ai seguenti indirizzi:

- pec: comunediladispoli@certificazioneposta.it
- Email: ufficio.gestionerifiuti@comunediladispoli.it

Disposizioni finali: per ulteriori modalità sull'esecuzione del campionamento e delle analisi dei rifiuti, si fa riferimento alle modalità previste nell'Allegato Tecnico Corepla, metodo AQ 20 "modalità operative per l'attuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito". Tuttavia, si specifica, che qualora nel metodo AQ 20 siano previste modalità diverse ed in contrasto col presente capitolato, prevalgono quelle indicate nel capitolato.

Le parti possono concordare, in qualsiasi momento, delle modalità diverse per l'esecuzione del campionamento e delle analisi dei rifiuti rispetto a quanto indicato nel presente articolo. Le eventuali variazioni devono essere espressamente approvate dal Comune.

#### **Art. 19 - Norma di rinvio**

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato ed eventuali allegati o atti richiamati, nella documentazione di gara e nello schema di contratto, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ladispoli, 14/11/2024

#### **UFFICIO TECNICO COMUNALE** (Settore Igiene Urbana)

<b>SERVIZIO DI SELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI E SEPARAZIONE FRAZIONE ESTRANEA DEL RIFIUTO URBANO EER 15.01.06 "IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI", COSTITUITO DA IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI (MULTIMATERIALE LEGGERO)</b>						
<b>VALORE STIMATO DELL'APPALTO:</b>						<b>€ 412.625,00</b>
<b>Costo Annuo della manodopera</b>	<b>Costo Orario Medio della manodopera:</b>				<b>Incidenza della manodopera sul Valore Stimato dell'appalto</b>	
<b>€ 42.910,92</b>	<b>26,62 €</b>				<b>24,96%</b>	
<i>così suddiviso:</i>						
<b>Descrizione contratto</b>	<b>Livello</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Ore di lavoro a settimana</b>	<b>Ore di lavoro annue</b>	<b>Costo orario</b>	<b>Tot. costo annuo manodopera</b>

CCNL FISE - ASSOAMBIENTE	6A	Impiegato	6,00	312	€ 32,80	10.233,60 €
	2B	Operaio	17,00	884	€ 23,69	20.941,96 €
	4B	Operaio	8,00	416	€ 28,21	11.735,36 €
Costo Annuo della Manodopera:						42.910,92 €
Costo della Manodopera per l'intera durata dell'appalto ( 2 anni ):						85.821,84 €
Costo della Manodopera per modifiche art. 120 c. 1 lett. A d.lgs. n. 36/2023 (art. 6 del Capitolato):						17.164,37 €
<b>Costo Totale della manodopera</b> (sul valore stimato dell'appalto):						<b>102.986,21 €</b>